



Regione Toscana

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

**CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

Riunione del 26/01/2022

Oggetto: PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di “*Potenziamento dell'impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti*”, nel Comune di Santa Maria a Monte (PI).
Proponente: Ecovip Srl.

Il giorno 26 Gennaio 2022 alle ore 10.15 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la Responsabile del Settore VIA VAS Arch. Carla Chiodini apre la seconda riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990 con nota del 25/11/2021 prot. 0459081 (seguita dalle note di rinvio prot. n. 0495288 del 22/12/2021 e prot. n. 0005973 del 10/01/2022) ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto.

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:

Provincia di Pisa, Comune di Santa Maria a Monte, Comune di Castelfranco di Sotto, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Bacino dell'Arno, IRPET, ARPAT – Dipartimento di Pisa Azienda USL Toscana Nord Ovest, Acque SpA, Autorità Idrica Toscana, Consorzio 1 Toscana Nord ed i seguenti Settori regionali: Autorizzazioni Rifiuti, Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche, Sismica, Tutela della Natura e del Mare, Genio Civile Valdarno Inferiore, Tutela Acqua, Territorio e Costa, Idrologico e Geologico Regionale e Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;

è stato altresì convocato il proponente Ecovip Srl, ai sensi della L. 241/1990;

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
ARPAT	Marco Paoli	Responsabile
Comune di Santa Maria a Monte	Francesca Ringressi	Responsabile
Comune di Santa Maria a Monte	Paolo Di Carlo	Segretario Comunale
Comune di Santa Maria a Monte	Maurizio Iannotta	Responsabile
Comune di Castelfranco di Sotto	Stefano Lotti	Delegato
Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti	Sandro Garro	Responsabile
Settore regionale SPLEI e Bonifiche	Elisabetta Lenzi	Delegata

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente Ecovip Srl: Ulisse Carli;

in rappresentanza dei consulenti del proponente sono presenti: Simone Bonari, Emiliano Paoletti, Alina Enoiu ed Alessandro Nucci;

sono infine presenti i funzionari regionali: Alessio Nenti e Daniela Quirino del Settore VIA, Laura Cantiani per il Settore autorizzazioni rifiuti, Federico Cioni del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

La Presidente ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi ricompresi nel PAUR, riportate nella successiva tabella.

<i>Titolo abilitativo</i>	<i>Soggetto che rilascia il titolo abilitativo</i>
Variante allo strumento urbanistico comunale	Comune di Santa Maria a Monte (PI)
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che ai sensi dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. comprendente le seguenti autorizzazioni: - autorizzazione alle emissioni in atmosfera; - autorizzazione agli scarichi; - autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio per gli impianti di smaltimento rifiuti.	Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Rifiuti

SINTESI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA IN CORSO

Si richiama integralmente il verbale della precedente seduta di Conferenza dei Servizi del 28/09/2021 unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in esso richiamati.

Si ricorda che la riunione si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire da parte del Proponente ulteriori elementi di chiarimento e di dettaglio necessari per valutare le misure di mitigazione necessarie per garantire la sostenibilità ambientale dell'installazione;

AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO

in data 06/10/2021 (prot. n. 0388138) è pervenuto successivamente alla prima seduta di Conferenza di Servizi; che si è tenuta in data 28/09/2021, il contributo tecnico del Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, con il quale il Settore ribadisce che la documentazione integrativa depositata non risulta esaustiva e richiede ulteriori chiarimenti in merito;

in data 13/10/2021 (Prot. n. 0398242) il Settore VIA ha trasmesso il verbale della prima seduta di Conferenza di Servizi;

in data 23/11/2021 (prot.n. 0454428) e a completamento in data 24/11/2021 (prot. nn. 0456437 e 0456439) il proponente ha depositato i chiarimenti richiesti dalla CdS nella riunione del 28/09/2021;

in data 25/11/2021 (prot. n. 0459081), è stata convocata per il giorno 12/01/2022 la seconda riunione di Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della L. 241/1990 ed ai sensi della L. R. 40/2009, in modalità videoconferenza, alla quale sono stati invitati i Soggetti competenti, ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;

in data 22/12/2021 (prot. n. 0495288), per sopraggiunte esigenze organizzative ed istruttorie, è stato disposto il rinvio della seduta di Conferenza di Servizi prevista per il giorno 12/01/2022 al giorno 25/01/2022;

in data 10/01/2022 (prot. n. 0005973), è stata ulteriormente rinviata la seduta di Conferenza di Servizi al giorno 26/01/2022, per sopraggiunte esigenze di alcuni Soggetti competenti al rilascio degli atti di assenso richiesti nell'ambito del procedimento;

in data 19/01/2022 (prot. n. 0019055), il Proponente ha depositato documentazione integrativa volontaria;

a seguito della nota Prot. 0459081 del 25/11/2021 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sui suddetti chiarimenti ai vari Soggetti interessati inizialmente, sono stati acquisiti i pareri di: Comune di Santa Maria a Monte (prot. n. 0019060 del 19/01/2022 e prot. n. 0030064 del 26/01/2022), ARPAT (prot. n. 0019548 del 19/01/2022 e prot. n. 0024645 del 21/01/2022), Acque SpA (prot. n. 0000081 del 03/01/2022) e dei seguenti Settori regionali: Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. n. 0474643 del 07/12/2021), Settore Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot. n. 0020178 del 19/01/2022 e prot. n. 0028491 del 25/01/2022), Settore Autorizzazioni Rifiuti (prot. n. 0028787 del 25/01/2022);

a seguito della convocazione della conferenza di servizi è pervenuta una osservazione (nota prot. n. 0028174 del 25/01/2022) ed il Comune di Santa Maria a Monte (prot. n. 0030064 del 26/01/2022) ha trasmesso un'osservazione da parte della Consulta di Ponticelli;

tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

ULTERIORI PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI

- **Comune di Santa Maria a Monte** con parere prot. n. 0019060 del 19/01/2022 esprime un parere finale non favorevole e con prot. n. 0030064 del 26/01/2022 ribadisce quanto espresso con il parere del 19/01/2022 e puntualizza alcune carenze documentali inerenti la richiesta di variante urbanistica qui di seguito riportati:

- l'istanza di variante urbanistica deve essere completata di elaborati grafici e/o normativi che illustrino lo stato vigente e lo stato modificato del Regolamento Urbanistico;
- nella relazione e documento di verifica di assoggettabilità a Vas ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. vi sono delle inesattezze e imprecisioni riguardo il quadro normativo in cui ricade l'impianto in oggetto;
- la proposta di modifica dell'art. 44 delle NTA del RU contenuta nella relazione e documento di verifica di assoggettabilità a Vas, riporta un testo che non porterebbe comunque l'impianto alla conformità urbanistica, in quanto nella stessa proposta di modifica il trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi non è contemplato.

- **ARPAT** con il parere del 19/01/2022 evidenziava ancora alcuni aspetti da chiarire e da approfondire qui di seguito riportati:

- In relazione al destino delle acque meteoriche derivanti dai pluviali delle aree coperte, ritiene che il Proponente non abbia fornito alcun chiarimento;
- al fine di agevolare i controlli, deve essere presentata la “*Tabella 1 – Quantitativo stoccaggio rifiuti richiesto*”, integrata con i Codici EER previsti per ogni tipologia e la planimetria “*PROG01_T04_Planimetria_layout_stabilimento_stoccaggio_R1*” integrata con i Codici CER previsti per ogni tipologia;
- in merito al sistema di sorveglianza radiometrica, in caso di controllo a terra deve essere specificato che come soglia di anomalia vale la doppia condizione “il doppio del fondo di riferimento, oppure il superamento del fondo ambientale”; deve essere correttamente riportata la definizione di falso positivo, come presente al par. 3.2 della UNI 10897:2016, e deve essere previsto che la registrazione dei falsi positivi avvenga in modo strutturato per consentire l'utilizzo in fase di riesame della adeguatezza della soglia di allarme impostata sul portale; deve essere rimosso il disallineamento tra pag. 11 e pag. 24 sul tempo di conservazione della documentazione, prevedendo ovunque il termine di 5 anni.

Con il successivo parere del 21/01/2022 dichiara quanto segue: “...a seguito delle valutazioni effettuate, ritenendo che i chiarimenti forniti abbiamo soddisfatto le richieste di integrazioni riportate nostro precedente parere (ARPAT Prot. N. 3535/2022), quantomeno di quelle non convertibili in prescrizioni, si

esprime parere favorevole al procedimento in oggetto, confermando quanto espresso nei pareri precedenti.” e specifica quanto segue:

- per quanto attiene al trattamento delle AMD dai pluviali, con le integrazioni la ditta comunica che nell’arco di un anno le caditoie delle acque meteoriche provenienti dalle tettoie T1, T2 e T3 verranno intercettate alla base delle tettoie e convogliate verso un accumulo di acqua da 5000 l dotato di filtro in uscita per l’eliminazione dei materiali grossolani e rilancio mediante pompa all’interno del circuito di acqua industriale. A tal riguardo ritiene necessario che l’azienda invii una planimetria che evidenzi la posizione dei serbatoi, la rete di adduzione e la canalizzazione di scarico di eventuali acque in eccesso che dovranno essere recapitate ad un corpo recettore, senza essere immesse nell’impianto di trattamento delle AMD;
- in merito alla componente emissioni in atmosfera, poiché il proponente prevede un accorpamento degli sfiati del reparto serbatoi con quello derivante dall’impianto di recupero olii, senza identificare alcun VLE, ARAPT ritiene che questo nuovo punto, oggetto di modifica, debba essere autorizzato ed inserito nel quadro riepilogativo delle emissioni presenti. Dato che i serbatoi contengono miscele di rifiuti ed in considerazione della parte volatile derivante dagli olii, si ritiene che debbano essere assegnati i seguenti VLE : TVOC: 20 mg/Nmc; H2S: 5 mg/Nmc, NH3: 20 mg/Nmc. Tale punto di emissione sarà esonerato dai controlli periodici in quanto emissione sporadica che si attiva solo nel corso di riempimento dei serbatoi, mentre si ritiene opportuna l’adozione di un apposito registro in cui siano tenuti aggiornati gli interventi di manutenzione dell’impianto di abbattimento presente, costituito da un filtro a carboni attivi.

Quindi, con il parere conclusivo prot. n. 0024645 del 21/01/2022 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni da recepire nell’atto autorizzativo AIA:

N	Prescrizione	note
1	l'azienda si deve dotare di un sistema informatico al fine di garantire sempre il non superamento delle soglie di cui all'Allegato 1 del D. Lgs. 105/2015	da recepire nel quadro prescrittivo/pertinenti alla fase autorizzativa/
2	<p>Nel PMeC deve essere previsto un campionamento semestrale e analisi dei parametri già previsti nella tab.4.2 del PMC ed una misurazione mensile delle soggiacenze della falda.</p> <p>Al termine dei primi due anni di monitoraggio deve essere trasmessa una relazione contenente la ricostruzione della superficie piezometrica con le sue variazioni stagionali e una valutazione delle condizioni idrogeochimiche che, se indicative di assenza di evidenze di contaminazione potrà essere ridotta come frequenza ad annuale.</p> <p>Al fine di definire le eventuali connessioni idrauliche con il canale collettore che scorre a fianco dell’impianto, prevedere nelle misure mensili della soggiacenza della falda la misura del livello idrometrico nel canale dopo battitura topografica della stazione da utilizzare.</p> <p>Ogni attività connessa al monitoraggio deve essere preventivamente comunicata ad ARPAT, con preavviso di almeno 10 gg lavorativi, in modo da permettere l’eventuale contraddittorio. I risultati analitici dovranno essere sempre forniti anche in forma di tabella editabile.</p>	da recepire nel quadro prescrittivo/pertinenti alla fase autorizzativa/
3	in merito all’ <u>impianto esistente di trattamento delle AMD</u> , deve essere adeguato dimensionale. Tale adeguamento, da effettuarsi nei tempi e nei modi da stabilire a discrezione dall’autorità competente, deve garantire la sedimentazione dei materiali, considerando possibilmente, come avviene per altri impianti di analoga tipologia della provincia, piogge con tempo di ritorno decennali. Qualora i rifiuti polverulenti, compresi i materiali inerti da demolizione, dovessero essere stoccati sui piazzali in contenitori chiusi (big bags, cassoni, etc.) si ritiene che l’impianto di trattamento delle acque meteoriche dilavanti esistente possa considerarsi sufficiente e non necessari, di conseguenza, di ulteriori adeguamenti dimensionali.	da recepire nel quadro prescrittivo/pertinenti alla fase autorizzativa/
4	<u>in merito alle AMD</u> provenienti dai pluviali, si chiede di depositare una planimetria che evidenzi la posizione dei serbatoi, la rete di adduzione e la canalizzazione di scarico di eventuali acque in eccesso che dovranno essere recapitate ad un corpo recettore, senza essere immesse nell’impianto di trattamento delle AMD.	da recepire nel quadro prescrittivo/pertinenti alla fase autorizzativa/

5	<p>in merito alla componente <u>emissioni in atmosfera</u>, poiché il proponente prevede un accorpamento degli sfiati del reparto serbatoi con quello derivante dall'impianto di recupero olii, senza identificare alcun VLE, il nuovo punto, oggetto di modifica, deve essere autorizzato ed inserito nel quadro riepilogativo delle emissioni presenti. Dato che i serbatoi contengono miscele di rifiuti ed in considerazione della parte volatile derivante dagli olii, devono essere assegnati i seguenti VLE : TVOC: 20 mg/Nmc; H2S: 5 mg/Nmc, NH3: 20 mg/Nmc.</p>	<p>da recepire nel quadro prescrittivo/pertinenti alla fase autorizzativa/</p>
6	<p>in merito ai <u>rifiuti</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recepire le prescrizioni previste dalla Circolare Ministeriale n. 1121/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" - relativamente al sistema di controllo atto ad evitare il superamento dei quantitativi di rifiuti stoccati autorizzati, si ritiene che il proponente debba predisporre e tenere a disposizione in caso di controllo apposita procedura dove siano descritte le modalità operative 	<p>da recepire nel quadro prescrittivo/pertinenti alla fase autorizzativa/</p>
7	<p>In merito alla <u>miscelezione dei rifiuti</u>:</p> <p>Miscelazione di rifiuti non pericolosi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Alla miscela di rifiuti ottenuta dovranno essere attribuiti esclusivamente i seguenti codici EER: 19.02.03 e 19.12.12 a seconda se derivano dalla semplice miscelazione o da un processo di triturazione. -La miscelazione di rifiuti deve essere effettuata tra rifiuti in condizioni di sicurezza, esclusivamente tra rifiuti non pericolosi. -In caso di successivo smaltimento in discarica, la miscelazione di rifiuti non deve mai comportare una diluizione e pertanto le singole tipologie di rifiuti ammesse alla miscelazione devono presentare già le caratteristiche di ammissibilità definite dalla discarica di destinazione. -La miscela di rifiuti ottenuta deve essere destinata direttamente ad un impianto di trattamento/smaltimento/recupero finali senza passaggi attraverso impianti di stoccaggio intermedi; -Dovranno essere escluse dalla miscelazione le tipologie di rifiuti con i relativi codici CER per i quali l'impianto di destinazione non risulta autorizzato. <p>Miscelazione di rifiuti pericolosi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ai fini dello smaltimento in discarica, si può definire un processo omogeneo di miscelazione dei rifiuti quando si verifica le seguenti condizioni: il processo è definito in maniera chiara, sono trattati e miscelati solo rifiuti omogenei, sono ben caratterizzati e non miscele, sono rifiuti che hanno lo stesso codice EER ma provengano da produttori diversi con certificati analitici che ne dimostrano la "somiglianza", l'eluato ha caratteristiche costanti, le proporzioni delle varie tipologie di rifiuti miscelati per macrofamiglia sono mantenute costanti. Sulla base di tali considerazioni la miscelazione deve avvenire secondo schede di miscelazione standardizzate. -Alla miscela di rifiuti ottenuta dovranno essere attribuiti esclusivamente i seguenti codici CER 19.02.04* per i rifiuti liquidi e 19.12.11* per i rifiuti solidi da processo di triturazione. -La miscelazione di rifiuti deve essere effettuata tra rifiuti in condizioni di sicurezza, esclusivamente tra rifiuti pericolosi. -La miscelazione di rifiuti non deve mai comportare una diluizione e pertanto le singole tipologie di rifiuti ammesse alla miscelazione devono presentare già le caratteristiche di ammissibilità definite dall'impianto di destinazione. -L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo (HP) deve essere effettuata attraverso il reale contenuto (concentrazione) delle sostanze pericolose presenti nella miscela. Allo scopo le analisi chimiche (RdP) dei rifiuti sottoposti a miscelazione forniti dal produttore con la caratterizzazione di base devono contenere esplicito riferimento alle sostanze pericolose che determinano l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo (HP). -La miscela di rifiuti ottenuta deve essere destinata direttamente ad un impianto di trattamento/smaltimento/recupero finali senza passaggi attraverso impianti di stoccaggio intermedi; -Ai fini della rintracciabilità delle operazioni di miscelazione dovrà essere adottato un registro con pagine numerate e vidimate dalla Regione sul quale annotare le tipologie di rifiuti con relativo codice EER che compongono ciascuna miscela, la classe di pericolo, le quantità dei rifiuti e le sostanze o materiali miscelati, l'impianto di destinazione, il codice EER attribuito alla miscela, la codifica dell'area di stoccaggio. -Dovranno essere escluse dalla miscelazione le tipologie di rifiuti con i relativi codici EER per i quali l'impianto di destinazione non risulta 	<p>da recepire nel quadro prescrittivo/pertinenti alla fase autorizzativa/</p>

	<p>autorizzato.</p> <p>-E' fatto divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.</p> <p>-Al formulario dovrà sempre essere allegata la scheda di miscelazione e sul formulario, nello spazio note, dovrà essere riportato “scheda di miscelazione allegata”.</p> <p>-Dovranno essere rispettate le indicazioni del paragrafo 4 del documento della conferenza delle Regioni e delle Province autonome 12/165/CR8C5 ed in particolare, in caso di miscelazione in deroga, il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell’impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Il responsabile dell’impianto deve provvedere ad evidenziare l’esito positivo delle verifiche riportandolo sulle apposite schede di registrazione; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; nello spazio annotazioni del registro di cui all’art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere riportato il riferimento alla specifica verifica di compatibilità.</p>	
8	<p>in merito alla <u>radioattività</u>:</p> <p>- data la possibilità che l’eventuale ricerca dei materiali radioattivi presenti nel carico avvenga in assenza degli enti di controllo, ma con la supervisione dell’esperto di radioprotezione, prevedere che, in presenza di materiali radioattivi di origine non medica, si provveda ad acquisire realizzare numerose e dettagliate fotografie dell’intervento e di quanto isolato, in modo da poter evidenziare elementi di riconoscimento dell’oggetto che ha determinato l’anomalia. Inoltre per disporre l’allontanamento dei materiali radioattivi isolati deve essere inviata la comunicazione prevista dall’art. 204, comma 5, del D.Lgs. 101/2020, una volta verificate le condizioni indicate dai commi 2 e 3 dello stesso articolo;</p> <p>-devono essere adottati sistemi di sicurezza (backup, stampa periodica, etc) atti a garantire l’integrità e reperibilità nel tempo delle registrazioni che avvengono in forma esclusivamente digitale;</p> <p>- estendere a 5 anni il termine di conservazione della documentazione, attualmente previsto di 3 anni.</p>	<p>da recepire nel quadro prescrittivo/pertinenti alla fase autorizzativa/</p>
Raccomandazioni		
	<p>si ricorda che se saranno prodotti materiali da scavo dovranno essere gestiti nel rispetto del DPR 120/2017.</p>	

- **Acque SpA** con parere prot. n. 0000081 del 03/01/2022 evidenzia che il Proponente ha presentato istanza per l’allacciamento alla rete idrica pubblica e a tal riguardo rilascia parere favorevole con prescrizioni e ribadisce quanto già precisato nel contributo del 28/09/2021: *“ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, con la presente Acque spa comunica di non avere alcuna competenza al rilascio di determinazioni/valutazioni tecniche sul procedimento in esame, in quanto i reflui originati dallo stabilimento della ditta Ecovip srl, Via Francesca, 180 - Comune di Santa Maria a Monte, non recapitano in opere gestite da Acque S.p.A..”*;

- **Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale** con parere prot. n. 0474643 del 07/12/2021, conferma quanto già evidenziato con il parere 20/12/2020: *“Strade regionali- Non si rilevano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza. B. Infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale- Non si rilevano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in relazione alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM.”*;

- **Settore regionale Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamenti e Bonifiche** con parere prot. n. 0020178 del 19/01/2022, in merito alla componente aria e alla conformità con la pianificazione regionale, rilascia parere favorevole con prescrizioni, rispetto alla verifica dei criteri localizzativi previsti nell’ambito del PRB ritiene che debba essere verificato, in contraddittorio con il settore Genio civile competente, la presenza della distanza di dieci metri tra il confine dell’impianto e il ciglio di sponda del più vicino corso d’acqua. E ricorda che per il Prb un criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce *“..la completa non idoneità”* di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e la

verifica della presenza di detti criteri si applica anche qualora il progetto preveda un ampliamento del perimetro impiantistico con occupazione di nuovo suolo;

N	Prescrizione	note
1	Relativamente ai <u>rifiuti urbani</u> , possono essere autorizzate esclusivamente operazioni a recupero e non a smaltimento	pertinenti alla fase autorizzativa
	Raccomandazioni	note
	Relativamente alla <u>componente aria</u> si evidenzia che nelle attività ricadenti nei comuni appartenenti alle aree di superamento di cui alla dgr 1182/2015 e comprese nella tabella soprastante, devono essere attuate necessarie misure di mitigazione e/o contenimento relativamente all'inquinante oggetto della criticità e dei suoi precursori.	
	Si raccomanda pertanto l' <u>applicazione delle MTD</u> , ovvero fissati limiti emissivi coerenti con le stesse MTD e più restrittivi di quelli comunemente applicati, con particolare riferimento inquinanti emessi (NOx, CO, COT e polveri).	
	Nell'ottica del principio generale secondo il quale la <u>qualità dell'aria</u> nelle zone dove questa è buona dovrà essere mantenuta tale (lettera d art. 1 del D. Lgs. n. 155/2010), si raccomanda altresì che anche nei comuni non inclusi nelle aree di superamento nell'ambito della procedure autorizzatoria sia prevista l'applicazione delle MTD per l'abbattimento alle emissioni che emettono PM10 o suoi precursori ovvero la fissazione di valori limite coerenti con esse previsti dalle BAT di settore, nonché l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico.	

- Settore regionale Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamenti e Bonifiche con successivo parere prot. n. 0028491 del 25/01/2022, in merito alla qualità dell'aria, ha espresso parere favorevole con la seguente raccomandazione: *“Si raccomanda altresì alla ditta di effettuare le opportune valutazioni per la sostituzione dell'impianto di cogenerazione, attualmente alimentato a olio vegetale e gasolio nella fase di avviamento con altro a minor impatto ambientale.”*;

- Settore regionale Autorizzazione Rifiuti con contributo prot. 0028787 del 25/01/2022, riporta che:

*“... Le integrazioni prodotte sono ritenute esaustive per quanto attiene le modalità di gestione delle singole attività previste. Le aree sono state correttamente differenziate per le singole attività svolte. I piazzali scoperti sono destinati correttamente alla sola gestione dei rifiuti metallici mentre le altre tipologie di rifiuti sono gestite sotto le tettoie ed il capannone o in cassoni chiusi sul piazzale. Inoltre le aree di gestione dei rifiuti pericolosi sono state separate dalle aree di gestione dei rifiuti non pericolosi prevedendo tra l'altro l'uso delle nuove tettoie dell'area di ampliamento esclusivamente per la gestione dei rifiuti non pericolosi. Tuttavia in merito all'attività di miscelazione sia dei rifiuti pericolosi che dei rifiuti non pericolosi con particolare riferimento alle singole miscele individuate, si rileva che non rispettano i principi del **BREF Waste Treatment (1)** nonché le indicazioni riportate nel documento “conferenza delle Regioni e Province Autonome 12/165/CR8C/C5”.*

In particolare si evidenzia che la miscelazione in deroga deve essere limitata ai rifiuti appartenenti a sole categorie merceologiche omogenee e con caratteristiche chimico-fisiche similari, operando in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti omogenee, non peggiorative rispetto alle pericolosità e alle caratteristiche chimico-fisiche dei singoli rifiuti costituenti la miscela stessa. Pertanto, preliminarmente alla richiesta di autorizzazione di una miscela, ne deve essere valutata la coerenza con il destino del rifiuto, in particolare se inviabile a recupero, ma anche se destinato a smaltimento, non dovendosi pregiudicare la corretta gestione. Se è ammessa, ai fini di ottimizzare il range di trattabilità e diminuire la pericolosità intrinseca in fase di trasporto del rifiuto, un'operazione che determini una diluizione o una modifica di fase, non lo è quando ciò comporti diluizione per evitare la necessità di trattamento, lasciando il rischio di dispersione, più diffusa nell'ambiente delle sostanze interessate (2). Premesso quanto già previsto ex lege per il conferimento in discarica (compatibilità di tutti i singoli rifiuti), anche per invii a combustione devono essere evitati materiali non combustibili o, per invii a trattamento, sostanze non trattabili contestualmente ad altre presenti nella miscela.

Sulla base di quanto sopra riportato non sono approvabili, ad esempio, nella stessa miscela rifiuti tra loro

non coerenti, come ad esempio i CER 030104*, 160708*, 061302*, combustibili, con i CER 161103*, 161105*, 170503*, 170801*, refrattari in quanto con destino diverso. Stessa situazione si presenta per i liquidi, per i quali si ipotizza di mischiare rifiuti contenenti oli o solventi con rifiuti contenenti metalli, sostanze destinate a batch di trattamento distinti. In tutti i casi sopra citati, ma anche per i rifiuti non pericolosi, si determinano situazioni di peggiore trattabilità a valle della miscelazione. Oltre a prevedere il conferimento di tipologie di rifiuti recuperabili anche con i codici D relativi allo smaltimento.

Inoltre, relativamente al piano di monitoraggio e controllo si evidenzia che non sono state riportate le metodiche di analisi delle emissioni in atmosfera e delle acque sotterranee e non è stato previsto il monitoraggio da attuare sulle singole miscele di rifiuti ed il monitoraggio degli end of waste e delle materie prime ottenute dal trattamento di rifiuti disciplinati dal D.M. 5 febbraio 1998. Infine il quadro emissivo relativo al punto di emissione E1 riportato nell'ultima versione del PMeC non è coerente con il quadro emissivo riportato nella documentazione progettuale, limitando il monitoraggio al solo COT e polveri Totali anziché COT, Polveri totali, SOV Totali, SOV Cl. I+II.

Conclusioni

Per quanto sopra, si sospende il parere con la richiesta delle seguenti integrazioni:

1. tenendo a riferimento quanto riportato in premessa, dovranno essere ridefinite le singole miscele sia dei rifiuti liquidi che dei rifiuti solidi sulla base della specifica destinazione, distinte tra quelle destinate a recupero di materia e di energia e quelle destinate allo smaltimento in discarica, indicando il tipo di trattamento a cui sono destinate.

2. Sulla base di quanto riportato al precedente punto 1, l'elenco dei codici EER dovrà essere aggiornato tenendo anche conto che la norma stabilisce quale ordine di priorità di gestione dei rifiuti, il recupero rispetto allo smaltimento.

3. Il piano di monitoraggio e controllo dovrà essere integrato con le metodiche di analisi delle emissioni in atmosfera e delle acque sotterranee e con i monitoraggi da mettere in atto per le verifiche degli end of waste e delle materie prime ottenute dalla gestione dei rifiuti disciplinati dal D.M. 5 febbraio 1998, delle miscele di rifiuti, e del processo di lavaggio degli imballaggi finalizzato a garantire la corretta sostituzione della soluzione di lavaggio esausta. Inoltre il quadro emissivo dovrà essere reso coerente con quanto riportato nella documentazione progettuale...".

Il Settore VIA evidenzia che per mero errore materiale nel verbale della Conferenza di Servizi che si è tenuta in data 28/09/2021 non sono stati riportati gli esiti di alcuni contributi pervenuti, anche se regolarmente esaminati nell'ambito dell'istruttoria e pubblicati sul portale web; a tal proposito se ne dà atto di seguito:

- in data 27/11/2020 (prot. n. 0416234) è pervenuto il contributo dell'**IRPET** che evidenziava che il progetto è finalizzato a migliorare l'efficienza delle attività di stoccaggio e dei propri processi nel loro complesso, appare in grado di attivare nuova occupazione; in termini assoluti, tale quota risulta significativa in rapporto al numero attuale degli addetti presenti (il nuovo assetto impiantistico a regime dovrebbe comportare un aumento di circa il 30% degli occupati, ma poco rilevante in relazione all'incremento occupazionale indotto in ambito locale;
- in data 18/01/2021 (prot. n. 0017247) è pervenuto il contributo tecnico del **Comune di Castelfranco di Sotto**, che avanzava la necessità di integrazioni e chiarimenti già richiesti al Proponente con nota del prot. n. 0041252 del 01/02/202;
- in data 14/01/2021 (prot. n. 0013310) è pervenuto il contributo tecnico dell'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale** nel quale prendeva in esame gli strumenti di piano vigenti (PGRA – piano di gestione del rischio alluvioni, PGA – piano di gestione delle acque, PAI - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, PBI - Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico e Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico);
- in data 19/01/2021 (prot. n. 0020796) è pervenuto il contributo tecnico del **Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio**, che ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
- in data 19/11/2020 (prot. n. 0403674) è pervenuto il contributo del **Settore regionale Sismica** nel quale evidenziava la non sussistenza di elementi di propria competenza;

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE

I presenti danno atto che il progetto esaminato è rappresentato dalla documentazione complessivamente di seguito riepilogata:

1. Documentazione iniziale presentata a corredo dell'istanza in data 29/09/2020 e 01/10/2020 (protocollo regionale nn. 0330526 e 0335288);
2. Documentazione presentata rispettivamente in data 12/11/2020 e 17/11/2020 a completamento formale dell'istanza (protocollo regionale nn. 0392920 e 0398862);
3. Documentazione integrativa depositata in data 27/08/2021 (prot. regionali nn. 0338541, 0338538, 0338536, 0338535, 0338531, 0338530, 0338529, 0338528);
4. Documentazione integrativa volontaria ricevuta in data 27/09/2021 (prot. regionali nn. 0372848, 0372843, 0372811 e 0372817) ed in data 28/09/2021 (prot. regionale n.0374178);
5. Ulteriore documentazione integrativa volontaria di chiarimento presentata in data 23/11/2021 e 24/11/2021 (prot. Regionali nn. 0454428, 0456437 e 0456439);
6. Il Settore VIA informa i presenti che il Proponente con nota del 19/01/2022, il Proponente ha depositato integrazioni volontarie:

1_RTIV.04_Relazione con Integrazioni Volontarie per CDS 26.01.2022

2_PMC_ImpiantoEcovip_rev_Integrazioni_2

3_PROG04_T01_AggiornamentoPuntiMontoraggio

le medesime sono pubblicate sul portale web regionale, ma non sono ancora state istruite.

Dette integrazioni volontarie del 19/01/2022 fanno riferimento ai seguenti argomenti:

- chiarimenti sulle emissioni generate dal parco serbatoi rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi;
- revisione del quadro emissivo dell'impianto;
- aggiornamento del piano per le attività di manutenzione e per gli eventi accidentali;
- proposta di realizzazione di un sistema di recupero delle AMD dei tetti;
- Aggiornamento dei codici EER.

ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE

Dall'istruttoria interdisciplinare condotta, permangono ancora alcune criticità che si espongono di seguito:

1. il Settore regionale Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamenti e Bonifiche rileva quanto segue: al fine di far chiarimento in merito al criterio escludente n. 5 "Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della LR 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (Pai)" **è necessario verificare che i dieci metri predetti, affinché non sia presente il criterio escludente sopra citato**, sussistano non rispetto ai manufatti, ma rispetto al confine areale dell'impianto. Da quanto indicato nell'elaborato integrativo trasmesso, quindi, l'operatività del criterio non può essere esclusa. Per stabilire la presenza o meno del criterio n. 5 citato, si rinvia, quindi, a una verifica da parte del competente Genio civile dell'esatta distanza tra il confine dell'impianto e il ciglio di sponda del più vicino corso d'acqua.

Il Settore SPLEIB, evidenzia che la planimetria depositata dal Proponente illustra che la distanza dalla tettoia al corso d'acqua è superiore ai 10 mt e quindi chiede riscontro, al fine del rispetto dei criteri escludenti previsti dal PRB, se il perimetro dell'impianto rispetta la fascia dei 10 mt.

Il Genio Civile precisa che la verifica dei 10m doveva essere verificata con sopralluogo del Comune.

Il Comune di Santa Maria a Monte precisa che questa verifica non è ancora stata effettuata. Il Comune ritiene che debba essere fatto un approfondimento in tal senso congiuntamente al Genio Civile.

Il Proponente precisa che la tavola richiesta è stata presentata ed il 15/12/2021 l'Arch. Ringressi con un incaricato della municipale, era in loco per effettuare la misurazione. Precisa che l'impianto (tettoia e

perimetro dell'impianto) è fuori dalla fascia di rispetto dei 10 m dal corso d'acqua.

Il Settore VIA chiede di depositare una planimetria in scala dettagliata in cui si evinca chiaramente il perimetro dell'impianto e le relative distanze dal corso d'acqua; chiede, inoltre, al Genio Civile la disponibilità di poter effettuare la misurazione in collaborazione con il Comune.

Il Genio Civile ed il Comune concorderanno le modalità per la misurazione.

Il proponente chiede di essere messo a conoscenza dell'eventuale data del sopralluogo per presenziare ai lavori di misurazione.

Il Settore VIA precisa che in assenza di dette misurazioni si considererà esaustiva la documentazione depositata dal Proponente al fine dell'individuazione del perimetro dell'impianto e della relativa distanza dal corpo idrico.

2. Il Comune di Santa Maria a Monte, con nota prot. n. 0019060 del 19/01/2022, ha trasmesso la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 13/01/2022, con la quale esprimono parere **non favorevole** all'ampliamento in oggetto con le seguenti motivazioni: "... sussistono le cinque seguenti rilevanti criticità in merito alla realizzazione del progetto e al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale:

1) sulla non conformità e conformabilità urbanistica L'impianto Ecovip S.r.l. è ubicato nel Comune di Santa Maria a Monte in area ricadente in Zona di "Attività di recupero, trattamento e riciclo materiali", normato dall'art. 44 delle N.T.A. del R.U. vigente e successive Varianti. Ai sensi dell'art. 44 delle NTA del R.U. "All'interno delle aree individuate con la suddetta classificazione, sono consentite attività di deposito materiali edili, deposito e trattamento di materiale inerte, stoccaggio di rifiuti non pericolosi nel rispetto ed in conformità degli atti deliberativi e delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Toscana o dell'Amministrazione Provinciale di Pisa". Il potenziamento dell'impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti richiesto dal proponente Ecovip S.r.l., che consiste nell'implementazione dell'attività di stoccaggio e trattamento di sostanze e rifiuti pericolosi e non pericolosi, risulta non idoneo all'attuale destinazione urbanistica dell'area in oggetto. In tale zona urbanistica infatti è consentito lo svolgimento di attività di solo stoccaggio di rifiuti NON PERICOLOSI, escludendo il trattamento di qualsiasi rifiuto e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi. Si evidenzia inoltre che l'insediamento Ecovip S.r.l. è ubicato nelle vicinanze del Sito di Interesse Regionale e Comunitario "Cerbaie" (SIR n. 63) e che anche tale situazione debba essere valutata in relazione alla contestualizzazione, anche dal punto di vista paesaggistico dell'impianto. Questi aspetti sono già stati sottolineati dal Comune con nota prot. 17298 del 18 gennaio 2021, dove l'Ente ha rilasciato parere sfavorevole "per quanto concerne l'aumento dei quantitativi di rifiuti di qualsiasi genere da trattare rispetto a quelli attualmente autorizzati, e per quanto concerne l'aumento dei quantitativi dei rifiuti pericolosi da stoccare, in quanto risulta assente la conformità urbanistica". Si rileva inoltre che per le seguenti ulteriori motivazioni non appare possibile apportare una variante allo strumento urbanistico che consenta di potenziare l'attività della società interessata quanto al trattamento dei rifiuti pericolosi: - in quanto l'area su cui insiste l'impianto non è urbanizzata, ma prevalentemente agricola; - l'area presenta evidenti criticità dal punto di vista della regimazione idraulica; - l'assetto specifico dell'area dovrà essere attentamente valutato al momento dell'adozione/aggiornamento degli atti di pianificazione generale dell'intero territorio comunale, anche in considerazione del fatto che questa Amministrazione Comunale ha sempre privilegiato la scelta di una regolamentazione generale dell'assetto urbanistico/edilizio del territorio comunale, al fine di valutare compiutamente i riflessi delle scelte urbanistiche sul complesso dello stesso, piuttosto che l'adozione di singole varianti puntuali; - attraverso le Norme Tecniche di Attuazione della sopra citata Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Santa Maria a Monte approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2017, ed in particolare secondo quanto disposto dall'articolo 44 delle stesse, disposizioni ed atti non impugnati dalla società richiedente, l'Amministrazione Comunale ha fatto una scelta di carattere ambientale orientata allo sviluppo ordinato e sostenibile degli insediamenti, anche esistenti, sul territorio comunale. Il diniego espresso in questa sede non può peraltro essere superato neppure nell'ambito del procedimento di PAUR ex art. 208 del D.lgs 152 del 2006, considerato che nel procedimento ex art. 208 del Codice dell'Ambiente, l'autorizzazione unica può essere rilasciata se, tenuto conto di tutte le risultanze della conferenza di servizi, il progetto è valutato positivamente e in tanto può costituire variante allo strumento urbanistico in quanto la determinazione positiva del Comune sia acquisita in sede di conferenza di servizi, sebbene sia necessaria la modifica dello strumento urbanistico. In altri termini la norma in discorso, dettando il modulo procedimentale della Conferenza di servizi, non ha certamente sottratto al Comune la

competenza, riservatagli in via esclusiva, ad esprimersi in ordine alle questioni di tipo urbanistico, ma ha inteso semplificare la procedura evitando, in caso di parere positivo del Comune, l'avvio della ulteriore procedura di variante urbanistica;

2) sulla sussistenza di una convenzione urbanistica che vincola le parti L'impianto nell'attuale conformazione e l'area su cui ricade è stata oggetto di un piano attuativo approvato dall'Amministrazione ed oggetto di convenzione sottoscritta in data 8 agosto 2014 rep. 4096, recante valore di contratto tra l'Amministrazione comunale e l'attuale proprietaria dell'area, nella quale sono stati consacrati gli assetti urbanistici dell'area e gli obblighi tra le parti. Non trattandosi di area ancora da pianificare o di area pianificata priva di vincoli negoziali tra le parti, la procedura di PAUR non può apportare una variante automatica allo strumento urbanistico comunale, in quanto lo stesso è già stato attuato mediante pianificazione di dettaglio ed oggetto di convenzione recanti gli effetti di contratto. Ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, infatti, "Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge". Nel caso di specie, anche per questa ulteriore ragione, la variante urbanistica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152 del 2006, non può essere apportata in sede di PAUR senza il consenso dell'Amministrazione comunale, quale parte che ha sottoscritto la convenzione urbanistica;

3) sulla conformità edilizia e sul rischio idraulico La tettoia di mq 1965 necessaria al potenziamento dell'attività non risulta dotata di attestazione di agibilità e pertanto non è allo stato utilizzabile per l'ampliamento dell'attività di Ecovip S.r.l.

Nel Permesso di Costruire n. 19/001 del 11 marzo 2019 è espressamente precisato, in particolare, alla "prescrizione particolare" n. 5 che "L'attestazione di agibilità non potrà essere presentata fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche" e che "Per quanto concerne la messa in sicurezza idraulica rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni e nel rispetto delle condizioni di fattibilità di cui all'allegato "A" paragrafo 3 punto 3.2.2.1 let. d) del D.P.G.R.T. n. 53/R/2011, si rimanda alla relazione geologica a firma del Dott. Geol. Andrea Carmignani allegata al presente permesso".

Le opere idrauliche costituiscono infatti condizione essenziale da rispettare per rendere l'intervento edilizio compatibile con la situazione di rischio idraulico esistente nell'area e consistono, secondo quanto prescritto nella relazione geologica del Dott. Geol. Andrea Carmignani allegata al P.d.c., nella realizzazione di:

- Muro di contenimento con caratteristiche stagne su tutto il perimetro dell'area con quota testa tale da superare il battente idraulico duecentennale della zona e tale da resistere alla spinta delle acque;
- Cancelli di accesso all'insediamento realizzati a tenuta stagna;
- Vasca di compensazione, posta in adiacenza all'insediamento, con profondità tale da ottenere un invaso di idonea volumetria per la compensazione del volume sottratto alla libera esondazione delle acque all'interno della cinta idraulica;
- Depressione delle aree di protezione ambientale a corredo dell'insediamento con contestuale messa a dimora di alberi ad alto fusto, anche per favorire un miglior inserimento ambientale;
- Impianto di sollevamento meccanico per lo svuotamento della vasca di compensazione e convogliamento nel canale Usciana.

La nuova tettoia in cui sarà svolta l'attività di Ecovip S.r.l., tutt'ora in corso di realizzazione, non potrà quindi essere utilizzata per l'ampliamento dell'attività fino all'ottenimento della certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza dell'intera area conseguente alla realizzazione e collaudo di tutte le opere idrauliche previste sia nel Piano Attuativo approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 18 aprile 2013, sia nel Permesso di Costruire n. 19/001 del 11 marzo 2019 e allegata relazione geologica del Dott. Geol. Andrea Carmignani.

Le predette criticità, di rilevante spessore, sono già state evidenziate, come sopra detto, in particolare con la nota del Comune prot. prot. 17298 del 18 gennaio 2021 e con la nota prot. 365565 del 21 settembre 2021, nonché nel corso della Conferenza di servizi del 28 settembre 2021.

Ecovip S.r.l., anche a fronte della richiesta della Regione del 2 febbraio 2021 in merito allo stato di avanzamento delle opere di mitigazione idraulica previste nell'ambito del permesso a costruire sopramenzionato, si è limitata ad affermare genericamente con nota prot. 338528 del 27 agosto 2021 che "al momento sono iniziate le opere di mitigazione idraulica nel lato lungo il lato ovest, fra la viabilità realizzata e quella in progetto nel Regolamento Urbanistico; le opere più consistenti, a tergo del fabbricato, non sono ancora iniziate".

La giurisprudenza amministrativa ha infatti precisato al riguardo che "qualora il rilascio del permesso di costruire sia subordinato all'assunzione di specifiche prescrizioni, che l'Amministrazione comunale è abilitata ad imporre all'istante sulla base del quadro normativo di riferimento e nel perseguimento degli

interessi pubblici affidati alla propria cura, l'attività edilizia possa ritenersi assentita a condizione che l'istante provveda all'adempimento delle relative prescrizioni. In caso contrario, la mancata tempestiva osservanza delle prescrizioni imposte è idonea a determinare l'inefficacia del titolo edilizio, con conseguente legittimità della sanzione demolitoria, facendosi questione di titolo edilizio inefficace e, dunque, di opere sine titolo realizzate" (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 6523 del 26 ottobre 2020);

4) sulle emissioni odorigene di cui all'art. 272-bis del D.lgs 152 del 2006 L'ubicazione dell'impianto non appare compatibile con una variante urbanistica che ne consenta l'ampliamento anche in considerazione delle emissioni odorigene che si verrebbero a creare negli ambienti circostanti. Come osservato nella nota ARPAT del 14 gennaio 2021 n. 01.11.36/2.25 "Si fa presente, tuttavia, che le emissioni derivanti dagli sfiati di tali serbatoi non rientrano alla lettera m) "Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per i materiali vegetali", di cui alla parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 269, comma 1 dello stesso D. Lgs. La Ditta deve presentare quindi una proposta di quadro emissivo per i suddetti serbatoi". Si osserva peraltro come il progetto sia del tutto privo di uno studio con specifica indicazione dei valori soglia da inserire in sede autorizzativa per quanto attiene alle emissioni odorigene, non consentendo dunque di inserire all'interno dell'AIA le prescrizioni oggi previste dal nuovo art. 272-bis del D.lgs 152 del 2006, secondo cui "la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nmc) per le sostanze odorigene;
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/mc 3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/mc o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento. [...].

5) sull'assoggettabilità al Dlgs. 105/2015 (Seveso - Rischio Incidente Rilevante) Appare necessario compiere approfondimenti nel corso del procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, in merito all'effettiva applicabilità del D.Lgs. 105/2015 allo stabilimento di Ecovip S.r.l. Come da nota dell'Avv. Francesco Barchielli prot. 171 del 07.01.2021 e alla luce di quanto indicato nella sentenza del TAR Marche, Sez. I, n. 498 del 23 giugno 2021, riteniamo che sussistano dei dubbi in merito a quanto dichiarato da Ecovip S.r.l. nel corso del procedimento circa la non applicabilità del D.Lgs. 105/2015 allo stabilimento, soprattutto a seguito della realizzazione del progetto di "Potenziamento dell'impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti, nel Comune di Santa Maria a Monte". Diversamente da quanto indicato nella relazione della società del 12 novembre 2021, la valutazione della presenza di sostanze pericolose oltre i limiti di soglia previsti dal D.Lgs. n. 105/2015, ai fini dell'assoggettamento dello stabilimento alla medesima, non appare poter essere devoluta all'autodeterminazione di Ecovip S.r.l. attraverso una verifica svolta "momento per momento" sulla base di procedure operative anche di tipo informatico, ma dovrebbe essere ricavata dalla capacità degli impianti, così come accertata dal provvedimento autorizzatorio di riferimento. Il TAR Marche, Sez. I, con la richiamata sentenza n. 498 del 23 giugno 2021 (in allegato e a cui si rinvia) ha infatti ritenuto:

- "esclusa una valutazione momento per momento di assoggettabilità di un impianto alla c.d. normativa Seveso";
- che "in nessun punto della direttiva 2012/18/UE vi è un qualsivoglia accenno alla possibilità che la individuazione dei quantitativi "previsti" di sostanze pericolose sia affidata all'autodeterminazione del gestore, sia pure attraverso procedure informatizzate";
- che "non esiste una definizione normativa di presenza" ...prevista ... " (mentre per "presenza reale" si intende l'accertata presenza nell'impianto, in un dato momento, di sostanze pericolose in quantità superiori alla soglia inferiore di cui all'art. 3, n. 2, della direttiva n. 18 del 2012" ... l'), per cui a questo riguardo non può che farsi riferimento all'unico provvedimento che attesta ufficialmente la capacità dell'impianto, ossia l'A.I.A. o un analogo provvedimento autorizzativo".

Si ritiene dunque opportuno che venga coinvolto il Comitato tecnico regionale di cui all'art. 6 del D.Lgs.

105/2015, al fine di valutare se nel caso di specie debba essere effettivamente applicata la normativa di cui al D. Lgs. 105/2015;”

il Comune di Santa Maria a Monte, con successiva nota prot. n. 0030064 del 26/01/2022, si esprime in riferimento alle integrazioni depositate il 23/11/2021 da parte della società proponente Ecovip Srl ed evidenzia quanto segue: “...si richiama nuovamente la *Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 13 gennaio 2022, già a voi inviata a mezzo pec, per confermare il DINIEGO alla variante urbanistica già espresso da questo Ente, oltre alla posizione espressa in ordine alle altre ragioni ostantive di legge da intendersi in queste sede nuovamente richiamate. Ad ogni modo, la documentazione integrativa relativa all'istanza di variante urbanistica di cui all'allegato 2 Relazione di variante al Regolamento Urbanistico redatta a cura dall'ing. Pagni non risultava comunque completa in quanto il documento integrato consisteva nella relazione e documento di verifica di assoggettabilità a Vas ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. A tale riguardo, fermo l'assorbente diniego già espresso dalla citata delibera del Consiglio comunale, e quale ulteriore ed aggiuntiva condizione ostantiva, anche sotto un profilo più strettamente procedurale si rileva quanto segue:*

- l'istanza di variante urbanistica doveva essere completa di elaborati grafici e/o normativi che illustrino lo stato vigente e lo stato modificato del Regolamento Urbanistico;*
- l'allegato di cui sopra riportava delle inesattezze e imprecisioni riguardo il quadro normativo in cui ricade l'impianto in oggetto;*
- la proposta di modifica dell'art. 44 delle NTA del RU contenuta nella relazione e documento di verifica di assoggettabilità a Vas, riportava un testo che non porterebbe comunque l'impianto alla conformità urbanistica, in quanto nella stessa proposta di modifica il trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi non è contemplato.*

Con la presente si trasmette altresì documentazione pervenuta in data 24.01.2022, prot. n. 1010, dalla Consulta di Ponticelli, organismo partecipativo del Comune che, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento per il funzionamento delle Consulte di Località approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 28.11.2013, ha tra le altre la finalità di promuovere la più ampia partecipazione, aggregazione ed iniziativa dei cittadini, nonché la possibilità di avanzare proposte, petizioni, richieste ed istanze all'Amministrazione Comunale in merito alle realtà ed esigenze dei cittadini rappresentati. Come si evince chiaramente sia dalla comunicazione del Presidente della Consulta di Ponticelli che dal verbale della riunione che si è svolta in data 22.01.2022, emerge con chiarezza la contrarietà della popolazione locale all'ampliamento dell'impianto di cui trattasi.”

Il Proponente si riserva di depositare le controdeduzioni a quanto rilevato nella della delibera comunale;

Il Genio Civile evidenzia di avere competenze in merito al controllo delle indagini sulle varianti urbanistiche di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento 5R del 2020 ma aspetta il Comune per l'attivazione del procedimento di propria competenza se la variante rientra tra quelle soggette a controllo o meno.

Il Comune precisa che per la variante in oggetto, alla data attuale, ritiene non ci sia bisogno del deposito al Genio Civile essendo essenzialmente una variante normativa ma si riserva comunque ulteriori valutazioni in merito.

Il Proponente precisa che l'area oggetto di variante è urbanizzata, visto che è parte di un Piano Attuativo approvato dal Comune.

Il Comune, ribadendo quanto scritto in delibera, chiede un chiarimento in merito alle prescrizioni del permesso a costruire.

Il Proponente precisa che produrrà il chiarimento in merito a tutte le osservazioni rappresentate dal Comune di Santa Maria a Monte in sede di Conferenza.

3. Il Settore Autorizzazione Rifiuti rileva quanto segue:

1. tenendo a riferimento quanto riportato in premessa, dovranno essere ridefinite le singole miscele sia dei rifiuti liquidi che dei rifiuti solidi sulla base della specifica destinazione, distinte tra quelle destinate a recupero di materia e di energia e quelle destinate allo smaltimento in discarica, indicando il tipo di trattamento e cui sono destinate.
2. Sulla base di quanto riportato al precedente punto 1, l'elenco dei codici EER dovrà essere aggiornato

tenendo anche conto che la norma stabilisce quale ordine di priorità di gestione dei rifiuti, il recupero rispetto allo smaltimento.

3. Il piano di monitoraggio e controllo dovrà essere integrato con le metodiche di analisi delle emissioni in atmosfera e delle acque sotterranee e con i monitoraggi da mettere in atto per le verifiche degli end of waste e delle materie prime ottenute dalla gestione dei rifiuti disciplinati dal D.M. 5 febbraio 1998, delle miscele di rifiuti, e del processo di lavaggio degli imballaggi finalizzato a garantire la corretta sostituzione della soluzione di lavaggio esausta. Inoltre il quadro emissivo dovrà essere reso coerente con quanto riportato nella documentazione progettuale.

Il Proponente precisa che specificherà meglio quanto richiesto in merito alla miscelazione dei rifiuti solidi e miscele di rifiuti liquidi.

4. Il Genio Civile Valdarno inferiore evidenzia che il Proponente ha presentato due istanze in merito al rinnovo della concessione del pozzo di 500 mc/annui e in merito alla concessione ed autorizzazione idraulica dello scarico ed attualmente in istruttoria e non sono state rilevate particolari criticità.

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

Il Presidente della Conferenza invita i presenti a fare altri eventuali interventi:

Il Comune chiede che venga interessato il CTR in merito all'applicabilità del Dlgs. 105/2015 per l'impianto della Ecovip.

Il Settore Autorizzazioni Rifiuti evidenzia che se su tale questione Arpat, membro del CTR, ha già analizzato tale aspetto, il coinvolgimento del CTR sarebbe superfluo.

ARPAT precisa che nel contributo è presente una prescrizione in merito alla realizzazione di un sistema di controllo delle soglie relative al Dlgs. 105/15, così come riportato sopra nel quadro prescrittivo.

Il Settore VIA evidenzia che si farà carico di trasmettere la richiesta del Comune al CTR.

Il Comune di Castelfranco di Sotto gradirebbe avere ulteriori specifiche, sulla valutazione di impatto acustico, su quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e controllo per effettuare un monitoraggio fonometrico post operam per valutare la bontà delle ipotesi assunte.

Il Settore Autorizzazioni Rifiuti, titolare dell'AIA, specifica che sarà presente in autorizzazione una specifica prescrizione per il monitoraggio acustico una volta completate le opere.

Alla luce della discussione fin qui svolta e dai pareri/contributi fino ad oggi pervenuti, i presenti rilevano la necessità di:

- acquisire gli approfondimenti emersi in sede di CdS da parte del proponente e le controdeduzione alle due osservazioni pervenute;
- sollecitare il parere dell'Azienda USL di competenza;
- inoltrare la richiesta del Comune in merito all'interessamento del CTR;
- proseguire le valutazioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto.

Il proponente dichiara di voler predisporre una propria proposta di approfondimento e chiarimento, finalizzata a superare gli elementi critici evidenziati nella discussione e nei pareri fino ad oggi pervenuti.

La Conferenza chiede al proponente di fornire i chiarimenti richiesti nel presente verbale e come emersi dai contributi e pareri fino ad oggi pervenuti, entro il **15/03/2022** salvo richiesta di proroga motivata.

PER TUTTO QUANTO SOPRA esposto, visto e considerato, i presenti decidono di **sospendere e**

aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi ad una successiva riunione, che verrà convocata con separata nota a cura del Settore VIA successivamente al ricevimento dei chiarimenti da parte del proponente.

Del presente verbale viene data lettura da parte della Presidente ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali.

Non essendovi null'altro da discutere, la Presidente conclude i lavori e chiude la riunione della Conferenza alle ore 12:39.

Firenze, 26 Gennaio 2022

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Marco Paoli	Firmato digitalmente
Francesca Ringressi	Firmato digitalmente
Maurizio Iannotta	Firmato digitalmente
Paolo Di Carlo	Firmato digitalmente
Stefano Lotti	Firmato digitalmente
Sandro Garro	Firmato digitalmente
Elisabetta Lenzi	Firmato digitalmente

La Responsabile del Settore VIA–VAS
Arch. Carla Chiodini
(Firmato digitalmente)